

Fondazione collettiva per la previdenza professionale
Swiss Life, Zurigo

(Fondazione)

Regolamento

per

**determinare gli accantonamenti e le riserve
a livello di fondazione**

Entrata in vigore: 1° gennaio 2018

Indice

Art. 1 Introduzione

Art. 2 Principi e obiettivi

Art. 3 Struttura della fondazione

Art. 4 Accantonamenti e riserve a livello di fondazione

1 - Fondo per la compensazione del rincaro

2 - Accantonamento per casi speciali

3 - Accantonamento per copertura insufficiente e insufficienti possibilità di risanamento

4 - Altre riserve tecniche

5 - Riserve di perequazione

Art. 5 Entrata in vigore

Art. 1 Introduzione

Il presente regolamento fissa i principi e le direttive secondo i quali vengono stabilite le riserve tecniche e le riserve nella Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life.

Art. 2 Principi e obiettivi

Conformemente all'art. 48e OPP 2, il consiglio di fondazione della Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life (fondazione) ha fissato la politica relativa agli accantonamenti a livello di opera di previdenza e a livello di fondazione ed emanato il presente regolamento.

Tenendo conto del principio della continuità, il regolamento stabilisce le condizioni quadro per la costituzione di accantonamenti e di riserve. Si è vegliato affinché lo scopo di previdenza della fondazione venga garantito in ogni momento.

Nel suo rapporto, il perito in materia di previdenza professionale si esprime periodicamente, tuttavia almeno ogni tre anni, in merito agli accantonamenti e alle riserve. In base alla verifica del perito, il consiglio di fondazione esamina periodicamente il presente regolamento, adeguandolo, se del caso, alle nuove circostanze.

Art. 3 Struttura della fondazione

La fondazione gestisce un'opera di previdenza propria per ogni impresa affiliata. A copertura dei rischi assicurativi decesso e invalidità, la fondazione stipula contratti assicurativi con Swiss Life.

Le opere di previdenza della fondazione sono costituite sotto forma di sistemi di risparmio e di rischio. Per ogni persona assicurata viene gestito un conto di vecchiaia al quale vengono fra l'altro accreditati i contributi di risparmio e gli interessi. I rischi attuariali (decesso e invalidità) sono assicurati da Swiss Life. Il rischio dell'adeguamento al rincaro ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LPP viene sostenuto dalla fondazione.

Le nuove rendite di vecchiaia saranno acquistate dall'opera di previdenza presso Swiss Life, laddove il capitale di risparmio esistente della persona assicurata sarà trasferito a Swiss Life. In questo caso le opere di previdenza sostengono un rischio attuariale nella misura del deficit di finanziamento che si genera nella conversione di parte o dell'intero avere di vecchiaia in una rendita di vecchiaia a seguito di differenze dell'aliquota di conversione fra il regolamento di previdenza e le tariffe dell'assicurazione collettiva sulla vita di Swiss Life.

Art. 4 Accantonamenti e riserve a livello di fondazione

1 - Fondo per la compensazione del rincaro

Per l'adeguamento previsto ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LPP delle rendite di rischio al rincaro, i premi per il rincaro saranno accreditati sul fondo per la compensazione del rincaro. Il fondo per la compensazione del rincaro versa in maniera corrispondente le indennità di rincaro.

L'importo del fondo per la compensazione del rincaro a fine anno si calcola in base all'entità del fondo stesso alla fine dell'anno precedente, più i premi per il rincaro incassati e il reddito patrimoniale sul fondo stesso, meno le indennità di rincaro e l'ammontare dell'importo necessario per l'attribuzione alla riserva di perequazione del fondo stesso.

Il consiglio di fondazione decide se il fondo per la compensazione del rincaro debba essere sciolto o continuare a essere alimentato.

2 - Accantonamento per casi speciali

Attualmente all'interno della fondazione vi sono alcuni contratti senza più datore di lavoro (p.es. in seguito a fallimento o a scioglimento della ditta e garanzia mancante da parte del fondo di garanzia). Nel caso di questi contratti, oltre alle prestazioni in corso rimaste, che non possono essere trasferite a Swiss Life, non vi sono più persone assicurate attive.

Di conseguenza solo la fondazione si assume gli obblighi derivanti dalle prestazioni in corso di questi contratti. Pertanto, a livello di fondazione, viene costituito un accantonamento per casi speciali. L'accantonamento corrisponde agli eventuali obblighi al giorno determinante senza più datore di lavoro.

Il consiglio di fondazione decide in merito all'ammontare e allo scioglimento dell'accantonamento per casi speciali.

3 - Accantonamento per coperture insufficienti e mancanti possibilità di risanamento

A livello di fondazione esistono alcuni contratti che presentano una copertura insufficiente. Per la maggior parte di questi contratti non c'è più il datore di lavoro e non è più possibile effettuare misure di risanamento regolamentari e legali (p.es. in seguito a fallimento o a scioglimento della ditta e garanzia mancante da parte del fondo di garanzia).

Solo la fondazione si assume la copertura insufficiente derivante da questi contratti. A tale scopo a livello di fondazione viene costituito un accantonamento per coperture insufficienti di opere di previdenza senza possibilità di risanamento. L'ammontare dell'accantonamento corrisponde all'importo complessivo della copertura insufficiente proveniente dai contratti senza più datore di lavoro.

Il consiglio di fondazione decide in merito all'ammontare e allo scioglimento dell'accantonamento.

4 - Altre riserve tecniche

Eventuali ulteriori accantonamenti tecnici a livello di fondazione devono essere costituiti secondo principi specialistici. L'ammontare dell'accantonamento e il relativo importo mirato vengono verificati periodicamente dal perito in materia di previdenza professionale e adeguati alle circostanze attuali.

5 - Riserva di perequazione

Per riuscire a contenere le fluttuazioni previste sul patrimonio residuo della fondazione (patrimonio complessivo dedotta la somma dei valori patrimoniali delle opere di previdenza), a livello di fondazione viene costituita una riserva di perequazione.

Questa misura adempie all'esigenza posta dall'art. 50 OPP 2, secondo cui l'istituzione di previdenza deve garantire la sicurezza dell'adempimento dello scopo di previdenza. Pertanto, l'istituzione di previdenza deve essere in grado di adeguare l'investimento patrimoniale alla capacità di rischio, ossia compensare le previste fluttuazioni del patrimonio dovute alla situazione del mercato e disporre di mezzi liquidi risp. liquidabili sufficienti per adempire, entro i termini, gli obblighi in corso e quelli futuri.

L'art. 48e OPP 2 prevede che la riserva di perequazione venga costituita in modo chiaro. I fattori che determinano la riserva di perequazione sono le caratteristiche di rendimento e di rischio della struttura strategica attuale o di quella mirata dell'investimento patrimoniale (asset allocation strategica) nonché i margini per la concretizzazione della strategia d'investimento (ambito dell'asset allocation tattica).

Se il risultato netto della fondazione è positivo, le eccedenze vengono utilizzate per costituire la riserva di perequazione fino al valore mirato. Se il risultato netto invece è negativo, nel limite del possibile occorre addebitarlo alla riserva di perequazione. Ulteriori informazioni relativamente alle riserve di perequazione nel regolamento in materia d'investimenti.

Art. 5 Entrata in vigore

Il *Regolamento per determinare gli accantonamenti e le riserve di perequazione a livello di fondazione* entra in vigore al 1° gennaio 2018 su decisione del consiglio di fondazione del 28 febbraio 2017 e sostituisce il regolamento precedente. L'autorità di vigilanza ne verrà informata. Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il regolamento in base alla legge e all'atto di fondazione.

* * *